



COMUNE DI BORGO TICINO
Provincia di Novara

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili

(Approvato con deliberazione C.C. nr.29 del 30/09/2025)

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2 – Autorità celebranti	3
Art. 3 - Luogo della celebrazione	3
Art. 4 - Orario di celebrazione	3
Art 5 - Onerosità e gratuità.....	3
Art. 6 – Tariffe	4
Art. 7 - Organizzazione del servizio.....	4
Art. 8 - Allestimento sala	4
Art. 9 - Danni – Responsabilità	4
Art. 10 - Casi non previsti dal presente regolamento	4
Art. 11 - Entrata in vigore	4

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili secondo le definizioni del Codice Civile e dell'ordinamento vigente.
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile sono attività istituzionali garantite.

Art. 2 – Autorità celebranti

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile a dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Generale. Possono celebrare i matrimoni civili anche assessori o consiglieri comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 3 - Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili e le unioni civili vengono celebrati, pubblicamente, presso la Sede Comunale sita in via Circonvallazione nr 37 o presso ufficio separato dello Stato Civile sito in via Vittorio Emanuele II nr 70.
2. Qualora, anche su richiesta dell'utenza interessata, siano individuate per la celebrazione altre sale di pertinenza comunale esterne alla casa comunale, la Giunta, con atto deliberativo da trasmettere alla Prefettura, potrà istituire tale sala come ufficio separato da destinare alla celebrazione di matrimoni civili e unioni civili, non per il singolo matrimonio ma con ragionevole continuità temporale.
3. Qualora una delle parti del matrimonio civile o unione civile sia impossibilitato a recarsi presso la sede Comunale per impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, l'ufficiale dello Stato civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il soggetto impedito per celebrarne il matrimonio o l'unione civile. Lo stato di impedimento deve essere previamente documentato all'ufficiale di stato civile con congruo anticipo.

Art. 4 - Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, nel rispetto dei seguenti orari:

➤ Lunedì	dalle ore 9,00 alle ore 13,00
➤ Martedì	dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14:30 alle 18:00
➤ Mercoledì	dalle ore 9,00 alle ore 13,00
➤ Giovedì	dalle ore 9,00 alle ore 13,00
➤ Venerdì	dalle ore 9,00 alle ore 13,00
2. La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi e nelle giornate prefestive è subordinata alla disponibilità dell'Ufficiale dello Stato Civile, degli operatori e della disponibilità delle sale per la celebrazione.
3. Non si celebrano matrimoni civili nei seguenti giorni: 1 e 6 Gennaio, Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, Natale, Santo Stefano ed ogni altra festa nazionale.

Art 5 - Onerosità e gratuità

1. Il corrispettivo per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili da parte di cittadini residenti (anche solo di una delle parti) è il seguente:

a. Via Circonvallazione, 37	€ 0
b. Via Vittorio Emanuele II, 70	€ 100
c. Altre sedi individuate di cui all'art. 3 comma 2	€ 100

2. La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili da parte di cittadini non residenti è soggetta alla tariffa di € 200,00.

Art. 6 – Tariffe

1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni civili e unioni civili, di cui al precedente art. 5, potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 7 - Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La visita della sala destinata alla celebrazione può essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento.
3. La richiesta relativa all'uso della sala a ciò adibita ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata preventivamente, compilando l'apposito modulo, all'Ufficio di Stato Civile, unitamente all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'eventuale tariffa dovuta.

Art. 8 - Allestimento sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese e previ accordi con il personale, arricchire la sala con addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni di decoro in cui è stata concessa per la celebrazione e segnatamente con la rimozione di eventuali addobbi e quant'altro.
3. E' assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli od altro all'interno delle strutture comunali.

Art. 9 - Danni – Responsabilità

1. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture utilizzate per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai nubendi.
2. A garanzia di eventuali danni il Comune può richiedere apposita cauzione nella misura di € 100,00 che, qualora non emerga alcun danneggiamento ai sensi del 1° comma sarà rimborsata dopo la celebrazione, mentre, in caso contrario, sarà introitata dall'Ente, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 10 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
 - il codice civile
 - il DPR 3 novembre 2000 n. 396
 - il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
 - lo Statuto Comunale

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a norma dell'art. 13, comma 3, dello Statuto Comunale.
-